X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6386

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANZINGER, SCALIA, PROCACCI, RUSSO FRANCO, DONATI, ANDREANI. ANDREIS. BASSI MONTANARI. CAPANNA. CECCHETTO COCO, CERUTI, CIMA, FILIPPINI, MATTIOLI, RONCHI, SALVOLDI, TAMINO

Presentata il 31 gennaio 1992

Integrazione della Costituzione per la tutela dei diritti dei consumatori

Onorevoli Colleghi! — La norma che si propone di inserire nella Costituzione deriva da un lato da una crescente consapevolezza che il singolo consumatore versa in condizioni di inferiorità nella struttura del mercato nel quale sempre più imponente è la forza organizzata delle grandi concentrazioni economiche della produzione e della distribuzione, e dall'altro lato dall'esigenza che la qualità della partecipazione democratica sia verificata e migliorata non soltanto nei momenti della espressione del voto del cittadino-elettore ma anche nella quotidianità del diritto del consumatore a godere di una protezione contro il rischio di veder | inserisce il diritto d'accesso all'informa-

compromesse la salute e la sicurezza, e quindi la propria dignità personale - da ragioni economiche, speculative, non bilanciate da un'efficace e diffusa rete di controlli sui consumi.

Non vi è dubbio che, pur non decampando dal pubblico controllo, soltanto un'efficace autodifesa del consumatore, in sede preventiva ed eventualmente risarcitoria, costituisce un elemento di equilibrio tra domanda ed offerta.

Ciò che preme sottolineare inoltre è che i consumi non sono estranei alle problematiche per la salvaguardia dell'ecosistema e che quindi la proposta in oggetto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione e all'educazione in un contesto di doverosa tutela dei valori naturalistici ed ambientali.

D'altra parte sin dal 14 aprile 1975 la Commissione CEE ha indicato alcuni principi di grande rilievo per l'affermazione di un nuovo e fondamentale diritto dei consumatori.

Si tratta di raggiungere il diritto alla salute, alla sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione e all'educazione, alla rappresentanza.

Il 9 aprile 1975 la risoluzione dell'ONU n. 39/248 ha ribadito l'interesse della comunità internazionale per la protezione dei diritti dei consumatori.

Ritengono i proponenti che le linee fondamentali delle garanzie giuridiche del consumatore debbono essere riportate al rango costituzionale, al fine di determinare « a cascata » le conseguenti modifiche dell'ordinamento nazionale e regionale ed al fine anche di consentire al cittadino un immediato ricorso alla tutela giudiziale del proprio diritto leso.

In tal senso si sottolinea l'importanza che il precetto costituzionale sempre più assume nella giurisprudenza sui diritti delle persone.

Costituzione contiene, peraltro, molteplici spunti di compatibilità tra il testo in vigore e la modifica proposta. Si confrontino sia i principi fondamentali (articoli 2, 3, comma secondo), sia le norme in materia di rapporti economici e segnatamente il secondo comma dell'articolo 41, il quale pone un limite rigido alla libertà di iniziativa economica privata individuato nell'utilità sociale, nella sicurezza, nella libertà e nella dignità umana. L'articolo 42 riserva alla legge la determinazione dei modi di acquisto e di godimento della proprietà - e quindi anche delle merci oggetto di consumo - allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Il testo proposto dell'articolo 47-bis della Costituzione si compone di tre commi. Nel primo, vengono enumerati i diritti fondamentali dei consumatori. Nel secondo, si rimette al legislatore ordinario la scelta di stabilire le modalità per un'effettiva riparazione dei danni subìti dai consumatori e per l'effettivo accesso all'informazione e all'educazione. Nel terzo comma, infine, viene indicato il diritto di rappresentanza dei consumatori e di interlocuzione nelle scelte politiche ed economiche che li riguardano.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART . 1.

- 1. Dopo l'articolo 47 della Costituzione è inserito il seguente:
- « ART. 47-bis. La Repubblica riconosce il diritto dei consumatori alla protezione contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza, ne promuove e protegge gli interessi economici in un quadro di solidarietà sociale.

La legge stabilisce le modalità per un'effettiva riparazione dei danni subiti dai consumatori e ne rende effettivo l'accesso all'informazione e all'educazione necessarie per compiere scelte consapevoli in armonia con la salvaguardia dell'ecosistema.

La legge definisce le modalità con le quali i consumatori e le loro associazioni possono far valere il proprio punto di vista nelle scelte politiche ed economiche che li riguardano ».